

TI_GERICHTE 14.2021.106 vom 22. März 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-03-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2021.106

FR: TI_GERICHTE 14.2021.106 du 22 mars 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2021.106 del 22 marzo 2022

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Pretese per contributi alimentari, spese giudiziarie e ripetibili. Interessi di mora. Eccezione di compensazione. Domanda di esenzione delle spese processuali

Erwägungen

E. 2

Nel reclamo RE 1 sostiene che le cause non erano mature per il giudizio, sicché il Giudice di pace le avrebbe dovuto mantenere sospese, dato che gli importi pretesi dalla moglie erano già stati da lei posti in compensazione in altre pratiche da lui avviate nei suoi confronti e tuttora in corso. Sottolinea che il suo patrocinatore aveva chiesto al Giudice di pace d'indire un'udienza "per esaminare i fatti tutti assieme (sia _____ che _____)" ma ch'egli ha preferito "considerare il tutto maturo per il giudizio, facendo un po' di casini" .

E. 2.1

In realtà l'art. 84 cpv. 2 LEF prescrive al giudice del rigetto di statuire in linea di massima entro cinque giorni dal momento in cui ha dato l'occasione alla controparte di esprimersi sull'istanza. Una sospensione della causa giusta l'art. 126 CPC può essere concessa solo restrittivamente, in casi eccezionali, stante appunto il carattere sommario e celere della procedura di rigetto dell'opposizione . E ad ogni buon conto, per la sua stessa natura – esclusivamente procedurale (v. sotto consid. 4) – la decisione di rigetto dell'opposizione non può entrare in contraddizione con una decisione di merito (sen-tenza della CEF 14.2016.119 del 10 ottobre 2016 consid. 4.1 e 4.2). Ove l'escusso non riesca, seduta stante (cfr. art. 82 cpv. 2 LEF per analogia), a dimostrare la pretesa opposta in compensazione, il giudice deve accogliere l'istanza senza indugio, fermo restando che al convenuto rimane la possibilità di chiedere, se il credito ch'egli oppone in compensazione è diventato esigibile dopo l'ultimo momento in cui egli avrebbe potuto eccepirla nella procedura che ha portato alla decisione posta a fondamento dell'istanza di rigetto (cfr. art. 81 cpv. 1 LEF e sentenza della CEF 14.2017.27 del 3 luglio 2017 consid. 9.1), la sospensione dell'esecuzione (art. 85 o 85 a LEF) o la restituzione degli importi pagati in troppo (art. 86 LEF) (sentenza della CEF 14.2017.157 del 14 settembre 2017 consid. 6), oppure di far valere la propria pretesa con una procedura giudiziaria o esecutiva separata.

E. 2.2

Va poi ricordato che nelle procedure sommarie come quella in esame il giudice può sempre rinunciare a tenere udienza e decidere in base agli atti (art. 256 CPC). Nella fattispecie, conformemente a quanto previsto dall'art. 84 cpv. 2 LEF il Giudice di pace ha dato all'escusso la possibilità di esprimersi prima di emanare la decisione, optando per una procedura interamente scritta, com'era legittimato a fare (sentenza della CEF

14.2015.158/159 dell'11 dicembre 2015, RtiD 2016 II 646 n. 33c consid. 5). Le critiche del reclamante si rivelano così infondate.

E. 3

Il reclamante si duole altresì che il giudice non abbia tenuto conto delle osservazioni presentate dal proprio patrocinatore, che “dimi nuivano drasticamente gli importi delle pretese” dell'istante. Se non che il Giudice di pace ha indicato nelle sentenze impugnate i motivi per cui ha ritenuto che le decisioni citate dal convenuto non provassero la compensazione. Determinare se tali motivi siano o no fondati è l'oggetto della presente decisione. Nulla osta pertanto a entrare senza indugio nel merito del reclamo.

E. 4

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1). I. Sul reclamo nella prima causa (_____ / 14.2021.106)

E. 5

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto ritenuto che il decreto cautelare del 15 aprile 2014 del Pretore del Distretto di Lugano (inc. _____ costituisce un valido titolo di rigetto definitivo dell'opposizione per i contributi alimentari di giugno, luglio e agosto 2018 richiesti con l'istanza. Egli ha d'altronde dichiarato inammissibile l'eccezione di compensazione sollevata dal convenuto, poiché nella causa di rigetto dell'opposizione da lui medesimo avviata nei confronti di CO 1, in cui la compensazione sarebbe avvenuta, la sua istanza era stata respinta. Il primo giudice ha altresì considerato un valido titolo esecutivo la sentenza emessa il

E. 9

Col reclamo RE 1 fa valere che anche “questi importi” vantati dall'istante nella procedura in esame erano da lei già stati posti in compensazione “in diverse occasioni”, in particolare in un'azione creditoria da lui avviata nei confronti della moglie, che a suo dire non sarebbe ancora passata in giudicato in quanto tuttora sospesa davanti al Tribunale d'appello. Il reclamante non spiega invero quali sarebbero i crediti (da lui semplicemente indicati come “questi importi”) già compensati dall'istante in un'altra procedura da lui avviata nei suoi confronti. Non sussiste d'altronde il rischio che “si st[i]a giudicando più volte sullo stesso oggetto” dal momento che la procedura di rigetto ha natura puramente processuale (sopra consid. 2.1 e 4). Quand'anche egli si dovesse riferire agli alimenti da febbraio ad aprile 2018, è già stato appurato che CO 1 vi ha rinunciato con l'inoltro dell'istanza (v. sopra consid. 7.2.3). Per quanto attiene infine alle pretese di fr. 450.– e di fr. 100.–, il reclamante non si confronta minimamente con la decisione impugnata. Insufficientemente motivata (art. 321 cpv. 1 CPC), la critica è irricevibile (v. sopra consid. 1.3).

E. 10

A mente del reclamante gli interessi di mora richiesti sulle ripetibili iniziano a decorrere al più presto dal 23 aprile 2019, ovvero dall'inizio dell'esecuzione, in conformità all'art. 105 cpv. 1 CO.

E. 10.1

È vero che gli interessi moratori sui contributi di mantenimento del diritto di famiglia sono dovuti dal giorno dell'introduzione dell'esecuzione, quest'ultimi rientrando – come sancito dal Tribunale federale (DTF 145 III 345 segg.) – nella nozione di rendite ai sensi dell'art. 105 cpv. 1 CO. Il reclamante perde però di vista che le pretese di fr. 800.– e fr. 1'600.– per le quali l'istante chiede la rifusione degli interessi di mora non sono riferite a contributi di mantenimento, bensì alle ripetibili riconosciute dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, a favore di CO 1 in due decisioni di rigetto definitivo (doc. H e I), che costituiscono pacificamente validi titoli di rigetto definitivo dell'opposizione giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF.

E. 10.2

Salvo indicazioni contrarie nella sentenza prodotta quale titolo di rigetto definitivo o nella legge, la pretesa per ripetibili matura interessi moratori dalla data di notifica della decisione alla parte soccombente senza necessità di preventiva interpellazione. Se tale data (o il tasso dell'interesse di mora) è contestata o non risulta dagli atti, incombe all'escutente recarne la prova (sentenza della CEF 14.2017.138 del 15 gennaio 2018, RtiD 2018 II 818 n. 40c, consid. 5.2/d). Nella fattispecie, CO 1 ha chiesto la rifusione degli interessi di mora dal 1° marzo 2018, ossia dal giorno in cui le sentenze sono state emesse senza allegare né provare ch'esse sono state notificate al marito in quella data (ciò che è improbabile giacché non sono state notificate seduta stante). Si può però ritenere che la notifica è avvenuta al più tardi il 10 aprile 2018, data in cui le decisioni sono state dichiarate esecutive.

E. 10.3

È tuttavia manifesto – a va quindi rilevato d'ufficio (sopra consid. 6) – che gli interessi di mora non possono essere calcolati sull'intero importo delle pretese poste in esecuzione dopo la loro parziale estinzione, vuoi per compensazione degli alimenti (v. sopra consid. 7.2.3), verificatasi in virtù dell'art. 124 cpv. 2 CO non appena essi sono sorti, siccome sono diventati esigibili dopo i crediti fatti valere dal marito (v. sentenza 21 febbraio 2019 [doc. N pag. 6] citata dall'istanza nel doc. A, ad g), vuoi per versamento delle ripetibili, avvenuto il 18 giugno 2018 (osservazioni all'istanza, ad 5, e doc. 4). Gli interessi di mora continuano infatti a decorrere solo sul capitale residuo, gli acconti essendo presunti essere imputati anzitutto sugli interessi di mora e sulle spese (art. 85 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2017. 96 del 29 settembre 2017 consid. 5.3/a), ciò che vale a prescindere dal fatto – ininfluenza dal profilo dell'art. 85 CO – che gli acconti siano stati versati direttamente all'escutente o all'Ufficio di esecuzione oppure che l'estinzione sia dovuta a una compensazione (L eu in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 a ed. 2015, n. 2 ad art. 85 CO). Gli interessi di mora non maturano interessi (divieto dell'anatocismo: art. 105 cpv. 3 CO).

E. 10.4

Ne segue che, nella fattispecie, le spese e ripetibili di fr. 2'950.– poste in esecuzione (fr. 450.– + 800.– + 1'600.– + 100.–) hanno maturato interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dal 10 aprile 2018 (sopra consid. 10.2) al 18 giugno 2018 (68 giorni secondo la

secondo la convenzione “30E/360”), pari a fr. 27.85, mentre in seguito al versamento di fr. 2'400.– il 18 giugno 2018, gli interessi hanno continuato a decorrere solo sul saldo residuo di fr. 550.–. Gli alimenti non hanno maturato interessi in ragione della loro immediata estinzione per compensazione mentre la pretesa di fr. 30.– non è stata ammessa dal Giudice di pace.

E. 11

Tutto sommato, in parziale riforma della (seconda) sentenza impugnata l'opposizione va rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 577.85 (fr. 550.– + 27.85) oltre agli interessi moratori del 5% su fr. 550.– dal 19 giugno 2018. Sulle spese esecutive deciderà invece l'ufficio d'esecuzione – e non il giudice del rigetto – con competenza esclusiva (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio 2012). III. Sulle spese, tasse e ripetibili

E. 12

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, giacché la controparte non è patrocinata in questa sede e non ha motivato la propria domanda di “ripetibili” (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC). Considerata l'esiguità della modifica rispetto a quanto avrebbe dovuto decidere il Giudice di pace (limitata alla questione dell'inizio del decorso degli interessi), il dispositivo sulle spese processuali di prima sede può rimanere invariato.

E. 13

Per quanto attiene alla richiesta di ammissione al gratuito patrocinio formulata da RE 1 – limitata all'esenzione delle spese processuali (art. 118 cpv. 1 lett. b CPC) – va ricordato che ha diritto al medesimo chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (art. 117 lett. a CPC) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Nella fattispecie, anche qualora il reclamante si trovasse in gravi ristrettezze, il reclamo appariva fin dall'inizio senza probabilità di successo (nel senso dell'art. 117 lett. b CPC). Nella limitata misura in cui è stato accolto, ciò è dovuto a un intervento d'ufficio della Camera (v. sopra consid. 10.3). La domanda volta all'esonero delle spese processuali è pertanto respinta. IV. Sui rimedi giuridici

E. 14

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, nella prima causa (_____) di complessivi fr. 4'197.60 e nella seconda di fr. 687.35 (ossia fr. 550.– oltre agli interessi del 5% su fr. 2'400.– dal 1° marzo 2018 [come richiesto dall'istante e riconosciuto dal primo giudice] al 23 aprile 2019, data pretesa dal reclamante [di fr. 137.33]), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo nella causa _____ è respinto. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 2. Il reclamo nella causa _____ è parzialmente accolto e di conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato: 1. L'istanza è parzialmente accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. _____ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 577.85 oltre agli interessi di mora del 5% su fr. 550.– dal 19 giugno 2018. Le spese processuali di complessivi fr. 130.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. La domanda di esonero delle spese

processuali è respinta. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.